



**INFORMAZIONI E DOCUMENTI
DA RENDERE AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA
SOTTOSCRIZIONE DELLA
PROPOSTA O, QUALORA NON
PREVISTA, DEL CONTRATTO**

**REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018
RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
INFORMATIVA, PUBBLICITÀ E REALIZZAZIONE DEI
PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**



Regolamento IVASS nr. 40/2018- ALLEGATO 3

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 Agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
- consegnano / trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 Agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell’intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
 - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con sue esigenze e richieste; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario.
- d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.



**INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA
SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA
CONCLUSIONE CONTRATTO**

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni previste dall'art. 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice")

SEZIONE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente:

Nome e Cognome	Francesco Giglio
Qualifica	Broker assicurativo
N° iscrizione Ivass - Data - Sezione	B000543481 - 25/02/2016 - Sezione B
Ragione Sociale	Fgbrokerass di Giglio Francesco
Sede legale ed operativa	Via Giuseppe di Vittorio, 20 - 80019 - Qualiano (Na)
Telefono e fax	081 - 18466939 / 081 - 18852309
Posta elettronica - Pec	francesco.giglio@fgbrokerass.it - gigliofrancesco@legpec.it
<i>Collaboratori del broker che entrano in contatto con il cliente</i>	
Nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il contraente sia iscritto nella sezione E del Rui, compilare le sezioni sottostanti. Da compilare anche nel caso in cui l'intermediario iscritto nella sezione E del Rui opera all'interno del locale del broker	
Nome e Cognome	
Sede legale ed operativa	
N° iscrizione Ivass - Data - Sezione	
Telefono e fax	
IVASS Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA	
GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DEL BROKER E DEI SUOI COLLABORATORI POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI (RUI) ACCESSIBILE DAL SITO INTERNET DELL' IVASS (WWW.IVASS.IT) PRESSO LA SEZIONE B NEL CASO DEL BROKER E PRESSO LA SEZIONE E NEL CASO DEI SUOI COLLABORATORI.	

Fgbrokerass di Giglio Francesco
Sede legale ed operativa: Via Giuseppe di Vittorio, 20 - 80019 - Qualiano (Na)
Tel. 081/18466939 - E.mail: info@fgbrokerass.it
Broker assicurativo iscritto al Rui n. B000543481



Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurato

- a) L'attività del Broker viene svolta su incarico del cliente;
- b) Fgbrokerass di Giglio Francesco ha in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, N. 179, convertito nella legge 17 Dicembre 2012, n. 221.

Con riferimento al pagamento dei premi:

I premi pagati dal contraente a Fgbrokerass di Giglio Francesco e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle imprese, se regolati per il tramite di quest'ultima, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio della Fgbrokerass di Giglio Francesco.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

- a) La Fgbrokerass di Giglio Francesco percepisce compenso avente la natura di commissione inclusa nel premio assicurativo.
- b) Nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente, l'importo del compenso è pari alla percentuale dello 0% fino al 20% del premio.
- c) Nel caso di polizze r.c. auto, indichiamo nella tabella sottostante la misura delle provvigioni percepite.

Polizze RCA: In attuazione alle disposizioni dell'art 131 del Codice delle Assicurazioni ed all'art. 9 del Regolamento di attuazione 23/2008 emanato dall'IVASS che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti, per i contratti RCA, viene allegata una tabella nella quale sono specificati i livelli provvigionali riconosciuti al broker dall'impresa di assicurazione con la quale lo stesso ha rapporti di affari per la RCA.

TABELLA PROVVISORIALE

INFORMAZIONI SULLA MISURA DELLE PROVVISORIE RICONOSCIUTE DALLA IMPRESE PER I CONTRATTI RCA

Si informa che la misura delle provvigioni riconosciute, indicate nella tabella, è riferita al premio di polizza al netto delle imposte e degli oneri para fiscali per la sola quota relativa alla responsabilità civile.

COMPAGNIA	AUTOVEICOLI	MOTOCICLI	AUTORIZZATO ALL'INCASSO
GENERALI	Fino al 3,855%	Fino al 3,855%	NO
UNIPOL	Fino al 5%	Fino al 5%	NO
GENERTEL	Fino al 6,3%	Fino al 6,3%	---
REALE MUTUA	0%	0%	NO
HDI	Fino al 4%	Fino al 4%	NO
ALLIANZ	Fino al 6%	Fino al 6%	NO

Fgbrokerass di Giglio Francesco
Sede legale ed operativa: Via Giuseppe di Vittorio, 20 - 80019 - Qualiano (Na)
Tel. 081/18466939 - E.mail: info@fgbrokerass.it
Broker assicurativo iscritto al Rui n. B000543481



Regolamento IVASS nr. 40/128 - ALLEGATO N. 4 (PAGINA 3)

PARTE IV - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi:

- a) Il broker ed i soggetti riportati nella Parte I NON DETENGONO una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione
- b) Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale IL BROKER opera;

con riguardo al contratto proposto:

- a) Il broker fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119 - ter, comma 3, del Codice, e se la consulenza fornita è fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi del successivo comma 4, del medesimo articolo;
- b) Il broker distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. La Fgbrokerass di Giglio Francesco intrattiene accordi di collaborazione con le imprese elencate nella sezione III - Pagina 2 del allegato 4.

PARTE V - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi:

- a) l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b) eventuali reclami possono essere presentati all'intermediario Fgbrokerass di Giglio Francesco, alle imprese preponente e all'Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) secondo le disposizioni che seguono:
 - **Reclami all'intermediario Fgbrokerass:** All'intermediario assicurativo Fgbrokerass vanno indirizzati i reclami relativi al comportamento dell'intermediario stesso, ivi inclusi quelli relativi ai propri dipendenti o collaboratori, specificando in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati. L'intermediario darà risposta al reclamante entro e non oltre 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Il reclamo all'intermediario deve essere inviato alla casella postale reclami@fgbrokerass.it. In alternativa i reclami possono essere inviati mediante posta ordinaria o consegnati a mano al seguente recapito: Fgbrokerass, via G. Di Vittorio, 80019 - Qualiano (Na), all'attenzione della funzione Reclami.
 - **Reclami all'impresa preponente:** Alle imprese preponenti vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o dei sinistri, specificando per iscritto e in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati. Le imprese daranno risposta al reclamante entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per inoltrare reclamo alle imprese preponenti l'utente potrà fare riferimento alle informazioni disponibili sui siti web dell'impresa stessa.
 - **Reclami all'IVASS:** Qualora il reclamante non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine massimo di 45 giorni, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, il reclamante può rivolgersi all'IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa preponente.
- c) La possibilità per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente;
- d) Gli assicurati possono rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione c/o CONSAP, Via Yser n. 14, 00198, Roma Tel. 06-857961, pre chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto (a).
- e) Si ricorda che in presenza di accordo che autorizza l'intermediario ad incassare i premi ai sensi dell'articolo 118 del Codice delle assicurazioni e dell'articolo 55 del regolamento Ivass numero 5 del 2006 il pagamento del premio eseguito in buona fede al broker o ai suoi collaboratori ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna l'impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici, a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. In assenza di tale accordo l'effetto liberatorio nei confronti del contraente e la copertura assicurativa oggetto del contratto decorrono dalla data riportata sulla quietanza rilasciata dall'impresa.